

*Centro Servizi “Cà Arnaldi”
Noventa Vicentina (VI)*

***DIVIETO DI ASSUNZIONE DI
BEVANDE ALCOLICHE NEL
LUOGO DI LAVORO***



“L’alcol è un liquido prezioso: conserva tutto, tranne i segreti...”

Il consumo di alcol nei luoghi di lavoro costituisce un *fattore di rischio aggiuntivo* rispetto a un rischio lavorativo pre-esistente, legato ai comportamenti dei lavoratori, che può determinare una riduzione dell'integrità psico-fisica del lavoratore ed incidere in modo significativo anche sulla salute e sicurezza di terze persone.

Bere alcolici rappresenta una libera scelta individuale, ma è necessario essere consapevoli del fatto che può rappresentare comunque un rischio per la propria salute, per quella dei familiari e anche dei colleghi di lavoro.

PROBLEMI LEGATI ALL'ASSUNZIONE DI ALCOL NEI LAVORATORI

L'utilizzo di alcol può rendere pericolosa qualunque attività ricreativa o lavorativa, poiché già a piccole dosi induce sensazione di stanchezza, rallenta i tempi di reazione, riduce la concentrazione, l'attenzione e la capacità di giudizio e le conseguenze, più comuni, possono essere:

- Aumento del rischio infortunistico, soprattutto nel caso di esecuzione di compiti complessi, quali:
 - Lavoro in altezza
 - Conduzione di mezzi
 - Richiesta attenzione/vigilanza/assistenza diretta alle persone
- Danno a terzi
- Rapporti conflittuali con colleghi o superiori
- Danno da ridotta produttività: errori nelle procedure, danno ai macchinari, perdita di capacità lavorativa.

SITUAZIONI LAVORATIVE CHE POSSONO FAVORIRE IL CONSUMO DI ALCOL

- ✓ Attività lavorative che comportano prolungati sforzi fisici;
- ✓ Esposizione a polveri e fumi (condizione che aumenta la sete);
- ✓ Mansioni che prevedono frequenti situazioni di intrattenimento (rappresentanti, venditori); e disponibilità di bevande alcoliche sul luogo di lavoro (baristi, ristoratori);
- ✓ Attività monotone, ripetitive, eccessivamente automatizzate;
- ✓ Livelli di responsabilizzazione troppo alti o anche troppo bassi rispetto alle capacità personali;
- ✓ Pressioni dirette o indirette da parte dei compagni di lavoro nell'uso di alcol.



L'ALCOL E I SUOI EFFETTI

L'alcol etilico o etanolo è una sostanza liquida ed incolore.

Si può calcolare che ogni bicchiere di bevanda alcolica contenga 12 grammi di alcol puro, che viene definita come unità alcolica standard, quindi una lattina di birra (330 ml) o un bicchiere di vino (125 ml), un aperitivo alcolico (80 ml) o un bicchierino di superalcolico (40ml) corrispondono ciascuno ad una unità alcolica.

Le *bevande alcoliche* sono tutte quelle che contengono alcol etilico in gradazione superiore a 1,2 gradi di alcol.

Le *bevande superalcoliche* sono tutte quelle che contengono una gradazione superiore al 21% di alcol in volume.

L'alcol viene assorbito per il 20% dallo stomaco e per l'80% dal primo tratto dell'intestino, solo il 2-10% viene eliminato attraverso urina, feci, latte materno, sudore e respiro. Per smaltire una unità alcolica sono necessarie da 1 a 2 ore.

L'alcol agisce principalmente sul cervello, in particolare porta ad una azione depressiva progressiva, mentre nell'immediato può portare a fenomeni di loquacità, euforia ed eccessiva espansività.

L'uso può esporre forti rischi di incidenti o infortuni anche in conseguenza di un singolo ed occasionale episodio di consumo.

Gli effetti più comuni conseguenti all'assunzione di alcolici sono:

- ✓ Minor concentrazione
- ✓ Sonnolenza
- ✓ Abbassamento delle percezioni sonore
- ✓ Equilibrio precario
- ✓ Riduzione della capacità visiva
- ✓ Confusione mentale
- ✓ Poca lucidità
- ✓ Rallentamento tempi di reazione
- ✓ Difficoltà nella presa di oggetti
- ✓ Poca percezione del pericolo
- ✓ Minor capacità di giudizio e in conseguenza poca percezione del rischio



ALCOLEMIA

Per alcolemia si intende la concentrazione di alcol nel sangue e l'unità di misura è data dai grammi di alcol presenti per litro di sangue.

Si misura con l'etilometro, che è uno strumento che rileva la concentrazione di alcol nel sangue attraverso l'aria espirata.

Non esistono quantità sicure di alcol; solo non consumandolo il rischio è zero...

Il consumo è da considerarsi a basso rischio di malattie, se assunto a stomaco pieno, non superando le 2-3 unità alcoliche per gli uomini e 1-2 unità per le donne.



INTERAZIONE CON FARMACI E DROGHE

In persone in trattamento farmacologico per malattie cardiache, ipertensione arteriosa, diabete e malattie del metabolismo, l'uso di alcol è controindicato, mentre è vietato in presenza di terapie:

- ✓ psicofarmaci (tranquillanti, sonniferi, sedativi, antidepressivi, ansiolitici, poiché l'alcol ne potenzia gli effetti)
- ✓ antiepilettici (poiché l'alcol diminuisce gli effetti con rischio di crisi convulsive)
- ✓ antibiotici iniettabili (rischio di collasso cardiocircolatorio)
- ✓ antistaminici (in quanto potenzia l'effetto sonnolenza)

L'alcol assunto insieme alle droghe provoca gravi alterazioni psichiche, diminuendo lo stato di coscienza con conseguenze pericolose e imprevedibili.



NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Le regole sul consumo di alcol nei luoghi di lavoro, sono indicate nell'art. 15 della L. 125/2001 "Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcol correlati" che riguarda determinate attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro, ovvero per la sicurezza, l'incolumità e la salute di terzi, meglio individuate nell'Intesa Conferenza Stato Regioni del 16 marzo 2006.

In particolare, vengono individuate come attività lavorative a rischio:

1) attività per le quali e' richiesto un certificato di abilitazione per l'espletamento dei seguenti lavori pericolosi: impiego di gas tossici ,conduzione di generatori di vapore, attività di facchino, fabbricazione e uso di fuochi artificiali, vendita fitosanitari, direzione tecnica e conduzione di impianti nucleari, manutenzione degli ascensori.

2) dirigenti e preposti al controllo dei processi produttivi e alla sorveglianza dei sistemi di sicurezza negli impianti a rischio di incidenti rilevanti (art. 1 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334);

3) sovrintendenza ai lavori previsti dagli articoli 236 e 237 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547;

4) mansioni sanitarie svolte in strutture pubbliche e private in qualità di: medico specialista in anestesia e rianimazione; medico specialista in chirurgia; medico ed infermiere di bordo; medico comunque preposto ad attività diagnostiche e terapeutiche; infermiere; operatore socio-sanitario; ostetrica caposala e ferrista;

5) vigilatrice di infanzia o infermiere pediatrico e puericultrice, addetto ai nidi materni e ai reparti per neonati e immaturi; mansioni sociali e socio-sanitarie svolte in strutture pubbliche e private;

6) attività di insegnamento nelle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado;

7) mansioni comportanti l'obbligo della dotazione del porto d'armi;

8) mansioni inerenti le seguenti attività di trasporto:

a) addetti alla guida di veicoli stradali per i quali e' richiesto il possesso della patente di guida categoria B, C, D, E, e quelli per i quali e' richiesto il certificato di abilitazione professionale per la guida di taxi o di veicoli in servizio di noleggio con conducente, ovvero il certificato di formazione professionale per guida di veicoli che trasportano merci pericolose su strada;

b) personale addetto direttamente alla circolazione dei treni e alla sicurezza dell'esercizio ferroviario;

c) personale ferroviario navigante sulle navi del gestore dell'infrastruttura ferroviaria con esclusione del personale di carriera e di mensa;

d) personale navigante delle acque interne;

e) personale addetto alla circolazione e alla sicurezza delle ferrovie in concessione e in gestione governativa, metropolitane, tranvie e impianti assimilati, filovie, autolinee e impianti funicolari aerei e terrestri;

f) conducenti, conduttori, manovratori e addetti agli scambi di altri veicoli con binario, rotaie o di apparecchi di sollevamento, esclusi i manovratori di carri ponte con pulsantiera a terra e di monorotaie;

g) personale marittimo delle sezioni di coperta e macchina, nonché il personale marittimo e tecnico delle piattaforme in mare, dei pontoni galleggianti, adibito ad attività off-shore e delle navi posatubi;

h) responsabili dei fari;

i) piloti d'aeromobile;

j) controllori di volo ed esperti di assistenza al volo;

k) personale certificato dal registro aeronautico italiano;

l) collaudatori di mezzi di navigazione marittima, terrestre ed aerea;

m) addetti ai pannelli di controllo del movimento nel settore dei trasporti;

n) addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci;

9) addetto e responsabile della produzione, confezionamento, detenzione, trasporto e vendita di esplosivi;

10) lavoratori addetti ai comparti della edilizia e delle costruzioni e tutte le mansioni che prevedono attività in quota, oltre i due metri di altezza;

11) capiforno e conduttori addetti ai forni di fusione;

12) tecnici di manutenzione degli impianti nucleari;

13) operatori e addetti a sostanze potenzialmente esplosive e infiammabili, settore idrocarburi;

14) tutte le mansioni che si svolgono in cave e miniere.



OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

- ❖ Valutare le mansioni aziendali e attuare le misure generali di tutela
- ❖ Informare e formare i lavoratori
- ❖ Non somministrare le bevande alcoliche
- ❖ Attuare misure di controllo per situazioni a rischio
- ❖ Inviare i lavoratori a sorveglianza sanitaria
- ❖ Allontanare il lavoratore se evidenziata un'esposizione al rischio per motivi sanitari

OBBLIGHI DEL MEDICO COMPETENTE

- ❖ Valutare le mansioni aziendali e attuare le misure generali di tutela
- ❖ Informare e formare i lavoratori
- ❖ Effettuare i controlli alcolimetrici (L. 125/01)
- ❖ Attuare la sorveglianza sanitaria (D.Lgs. 81/08)
- ❖ Esprimere il giudizio di idoneità (D.Lgs. 81/08)

OBBLIGHI DEL LAVORATORE

- ❖ Non assumere bevande alcoliche o superalcoliche
- ❖ Prendersi cura della propria salute e sicurezza
- ❖ Contribuire all'adempimento degli obblighi di legge
- ❖ Osservare le disposizioni e istruzioni impartite
- ❖ Partecipare ai programmi di informazione e formazione
- ❖ Sottoporsi alla sorveglianza sanitaria



